

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 19 luglio 2007

tra

Intesa Sanpaolo S.p.A.

e

DIRCREDITO-FD, FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SILCEA, SINFUB, UGL CREDITO e UILCA

nella loro qualità di Fonti Istitutive della Cassa di Previdenza Aggiuntiva per il Personale dell'Istituto Bancario Italiano (d'ora innanzi Cassa IBI)

premessi che:

- in data 31 maggio scorso le Parti hanno sottoscritto l'accordo che costituisce parte integrante del presente atto -e che ricomprende anche il personale trasferito a Cariparma ex accordo 18 giugno 2007- la cui esecuzione postula la "liquidazione in bonis" della Cassa IBI;
- detto accordo prevede anche la possibilità alternativa degli iscritti di:
 - trasferire la posizione -calcolata sulla base delle evidenze contabili alla data del 31 dicembre 2005, maggiorata della contribuzione complessiva a carico del datore di lavoro e del lavoratore, anche su base volontaria, versata all'ente previdenziale per il 2006 ed il 2007- dalla Cassa IBI al Fondo Pensioni per il personale non dirigente delle aziende del Gruppo Intesa o al Fondo Pensioni Aperto Previd System, a seconda dell'inquadramento rivestito, conservando il regime di contribuzione in atto,
 - trasferire la posizione calcolata come indicato all'alinea che precede ad altro Fondo Pensione Aperto o forma di previdenza individuale, con esclusione di ogni contribuzione a carico dell'azienda,
 - riscattare la posizione come calcolata ai precedenti alinea, con esclusione di ogni contribuzione a carico dell'azienda;
- in data 13 luglio 2007 il Commissario Straordinario della Cassa IBI in forza dei poteri conferitigli ha riunito le Fonti Istitutive della Cassa stessa, per rappresentare loro la assoluta gravità della situazione dal medesimo rilevata presso la stessa Cassa, tale comunque, in assenza del citato accordo tra le Fonti Istitutive, da non lasciare alternative diverse dalla liquidazione coatta amministrativa;

- nell'occasione il Commissario Straordinario ha, infatti, chiarito che l'unica variante possibile a quanto indicato al punto che precede è rappresentata dalla soluzione configurata dalle Fonti Istitutive con il positivo accordo del 31 maggio u.s., che, quale condizione dell'intervento ripianatore della Banca, postula in modo inequivoco che detta Cassa sia immediatamente avviata a liquidazione volontaria;
- per consentire l'espletamento degli adempimenti statuari previsti per avviare la liquidazione volontaria della predetta Cassa il Commissario Straordinario ha rivolto alle Fonti Istitutive l'invito a sospendere l'efficacia del citato accordo fino a tutto il 31 ottobre 2007;
- nella circostanza il Commissario Straordinario ha confermato alle Fonti Istitutive che occorre che venga riconosciuto a favore degli iscritti, in aggiunta alle misure previste dall'art. 2 del citato accordo, un ulteriore ammontare calcolato applicando al patrimonio risultante dal rendiconto al 31 dicembre 2005 un tasso di rendimento pari a quello medio ottenuto dai fondi pensione negoziali nell'anno 2006 come certificato da COVIP per il periodo dal 1° gennaio 2006 alla data dell'effettivo ripianamento;

tutto quanto sopra premesso le Parti convengono che:

1. la premessa forma parte integrante del presente accordo;
2. a decorrere dal 30 giugno 2007 e fino a tutto il 31 ottobre 2007 l'efficacia dell'accordo del 31 maggio 2007 resta sospesa ad ogni conseguente effetto, allo scopo di favorire la realizzazione di tempi modalità e condizioni per consentire al Commissario Straordinario della Cassa IBI di sottoporre all'Assemblea degli iscritti alla Cassa medesima la delibera sulla proposta di liquidazione volontaria dell'ente previdenziale;
3. quanto disposto dall'accordo 31 maggio 2007 assumerà piena efficacia dal 1° novembre 2007 a condizione che, nel frattempo, sia stata approvata e sia quindi avviata la liquidazione volontaria della predetta Cassa;
4. il verificarsi della condizione di cui sub 3. comporterà il versamento, a carico della Banca, a favore di ciascuno degli iscritti, in aggiunta alle misure previste dall'art. 2 dell'accordo stesso, dell'ulteriore somma risultante dall'applicazione sulla somma risultante dal rendiconto al 31 dicembre 2005 del tasso di rendimento pari a quello medio ottenuto dai fondi pensione negoziali nell'anno 2006, come certificato da COVIP, per il periodo dal 1° gennaio 2006 alla data del ripianamento.